



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LEONARDO DA VINCI"

Via del Fornacione, 1 Pistoia – Tel. e fax 0573 964215 - 451137 - 964469

C.F. 90021540472 - <http://www.istitutoleonardodavincipt.gov.it/>

[ptic81400c@istruzione.it](mailto:ptic81400c@istruzione.it) - [ptic81400c@pec.istruzione.it](mailto:ptic81400c@pec.istruzione.it) - [istleopt@virgilio.it](mailto:istleopt@virgilio.it)



COMUNICATO <sup>125</sup>  
CIRCOLARE <sup>165</sup>

PISTOIA 08/03/2021

Ai genitori  
Ai docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Agli Atti

E, p.c. al Sindaco del Comune di Pistoia

OGGETTO: sospensione delle attività didattica in presenza nelle zone rosse – aggiornamenti e ulteriori chiarimenti.

Facendo seguito alla circolare n. 165 di questo Istituto, vista la nota n. 10005 del 7 marzo u.s. dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione e la nota n. 2896 dell'8 marzo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana che ad ogni buon conto si allegano, si comunica che a partire da domani 9 marzo p.v. nelle zone rosse non sarà più prevista la possibilità di seguire la didattica in presenza per le/gli alunne/i i cui genitori sono impegnati nei servizi ritenuti essenziali.

Per quanto concerne gli studenti con disabilità o BES, al fine di perseguire gli obiettivi didattici, formativi ed educativi, resta salvo invece quanto disposto con la circolare n. 164.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Emilia Marocco

*Emilia Marocco*



# *Ministero dell' Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

ai Dirigenti Scolastici  
e ai Coordinatori Didattici  
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano  
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento  
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

**Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.**

Carissimi,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito all'emergenza epidemiologica.

Il Capo III, all'articolo 21, indica le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche relative alla cd "zona gialla". Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi "ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca" delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

È confermato, come luogo istituzionale di concertazione e pianificazione, il Tavolo di coordinamento costituito presso ciascuna Prefettura-UTG, come disciplinato all'articolo 21 comma 3.

Il predetto articolo 21, comma 1, stabilisce altresì che "è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con





# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi". Restano pertanto ferme, conseguentemente, le indicazioni di cui alle note 5 novembre 2020, n. 1990 e 9 novembre 2020, n. 1994, che si intendono rinnovate in quanto ricettive di quanto disposto dal vigente DPCM.

Il comma 2 prevede che i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della situazione epidemiologica (cd zona "arancione scuro"), possano disporre le misure di cui all'articolo 43, espressamente previste per le "zone rosse", in base alle quali "sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza".

Vanno, peraltro, fatte due precisazioni. La prima, riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), per le quali interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l'utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.

La seconda, riguarda la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, che prevede, nelle zone gialle, che "al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza". Risponde alla *ratio* delle misure di salvaguardia ulteriore previste per le zone arancione scuro o rosse, l'applicazione anche in questi casi dell'articolo 43, predisponendo l'eventuale erogazione in DDI delle "attività mirate all'apprendimento".

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell'attività in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020. Ciò rappresenta, per una parte almeno delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell'infanzia, per quest'anno scolastico una novità, che gli USR e le articolazioni territoriali o le eventuali strutture appositamente costituite sono chiamati ove necessario ad accompagnare e sostenere.

L'articolo 21, comma 2, precisa inoltre che "resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 ("Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche "la frequenza scolastica in



# *Ministero dell' Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.

Restano ferme, per quanto non precisato in questa nota e per quanto compatibili, anche alla luce delle eventuali disposizioni adottate dalle Regioni, le precedenti indicazioni emanate dall’Amministrazione.

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da  
BRUSCHI MARCO  
C = IT  
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
Statali e Paritarie

**Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.**

Gentili Dirigenti,

il DPCM del 2 marzo 2021, fra le misure dirette al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, introduce alcune variazioni rispetto a quello del 3 novembre 2020 e successivi atti normativi.

In primo luogo, all'articolo 21, comma 1, chiarisce, in via definitiva, che, nelle aree comprese in "zona gialla" o in "zona arancione" l'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado coinvolge dal 50% al 75% della "popolazione scolastica" frequentante gli istituti (In Toscana, per specifica ordinanza del Presidente della Regione, tale quota si attesta al 50%).

In secondo luogo, il comma 2 del suddetto articolo, prevede che il Presidente della Regione, in ragione della situazione epidemiologica in essere, possa disporre, in alcuni territori della stessa, secondo i criteri e per i motivi nello stesso comma illustrati, le misure di cui all'articolo 43 dello stesso DPCM, ovvero quelle previste per le "zone rosse". In questo caso viene modificato l'ambito di applicazione delle misure previsto dal DPCM 3 novembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni di natura normativa e regolamentare. Infatti, il DPCM 2 marzo 2021, all'articolo 43, stabilisce che, in "zona rossa", *"Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza."*

In tale situazione vigono però alcune eccezioni.

Infatti l'articolo 43 conferma che *"Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata."*

A tale riguardo, la nota dell'Ufficio di Gabinetto del MI prot. 10005 del 7 marzo 2020, uscita a chiarimento del citato DPCM, non contempla ulteriori deroghe alla didattica in presenza in situazione di "zona rossa" o "arancione rafforzato".

Si conferma pertanto che, in tali condizioni restrittive, siano gestibili in presenza, nel modo fino ad oggi definito, l'accesso in presenza, ove necessario, ai laboratori che identificano e caratterizzano i piani di

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze  
Tel. 055 27251

e-mail: [PEO\\_direzione-toscana@istruzione.it](mailto:PEO_direzione-toscana@istruzione.it)

e-mail: PEC: [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it)

Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referenti:

Monia Montigiani

e-mail: [monia.montigiani.fi@istruzione.it](mailto:monia.montigiani.fi@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

studio dei diversi indirizzi e le attività rivolte agli studenti disabili, agli alunni con BES certificati, in un'ottica inclusiva secondo quanto già predisposto dalle istituzioni scolastiche nei rispettivi piani.

Per quanto attiene il funzionamento degli OO.CC. l'articolo 21, comma 5, del DPCM in oggetto ne conferma l'obbligo di realizzazione esclusivamente a distanza e ne evidenzia pertanto la conseguente validità degli atti assunti. Identica modalità viene prevista per *"Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, ... nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni."*

In secondo luogo, il citato DPCM, al comma 4 dell'articolo 21, che disciplina l'erogazione del servizio nelle "zone gialle", stabilisce che *"Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza."*

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Ernesto Pellecchia*

*Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze*  
*Tel.055 27251*

*e-mail: [PEO direzione-toscana@istruzione.it](mailto:PEO_direzione-toscana@istruzione.it)*  
*e-mail: PEC: [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it)*  
*Web: <http://www.toscana.istruzione.it>*

**Referenti:**

*Monia Montigiani*

*e-mail: [monia.montigiani.fi@istruzione.it](mailto:monia.montigiani.fi@istruzione.it)*